Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

11.2023
Ottobre

Titolare Effettivo: Tempi stretti per l'obbligo di comunicazione

Sommario

1. INTRODUZIONE 2
2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO .. 2
3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO .. 3

1. INTRODUZIONE

Come anticipato nella nostra Circolare n. 14/2022, con l'introduzione del D.Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto "Antiriciclaggio") è stato previsto che tutte le Imprese con personalità giuridica, le Persone giuridiche private, i Trust e gli Istituti giuridici affini al Trust debbano **comunicare al Registro delle Imprese competente il Titolare Effettivo**.

Operativamente, per adempiere a tale onere, è necessario precisare che:

- **È onere dell'Amministratore dell'Entità giuridica identificare il Titolare Effettivo;**
- L'istanza di deposito al Registro delle Imprese dovrà essere firmata digitalmente esclusivamente dal Legale Rappresentante della Società oggetto della comunicazione.

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 236/2023 che definisce la piena operatività del Registro dei Titolari Effettivi. L'Art. 3 del D.M. 55/2022 prevede infatti che **le comunicazioni del Titolare Effettivo** al Registro delle Imprese **devono essere eseguite** entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ultimo Decreto, pertanto **entro l'11 dicembre 2023**.

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 236/2023 ha istituito l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi. L'adempimento da effettuare **entro l'11 dicembre 2023** è così definito:

Soggetti interessati	Sono tenuti all'invio: — **Società di capitali** (SpA, Sapa, Srl, Cooperative e Società di Mutuo Soccorso); — **Persone giuridiche private** (Fondazioni, Associazioni riconosciute e Comitati riconosciuti); — **Trust e soggetti ad essi assimilati**.
Individuazione del Titolare Effettivo: Ruolo del Cliente	**Il Cliente è tenuto a fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli oneri di adeguata verifica, anche quelli del Titolare Effettivo**. L'individuazione del Titolare Effettivo deve essere effettuata **attraverso le indicazioni fornite dal Cliente**, ovvero l'esecutore della Società o dell'Ente, comunicando allo Studio: — **Nome e cognome** del/dei Titolare/i Effettivo/i; — **Luogo e data di nascita** del/dei Titolare/i Effettivo/i; — **Residenza e Codice Fiscale** del/dei Titolare/i Effettivo/i.
Comunicazione del Titolare Effettivo	La normativa prevede che sia possibile procedere alla trasmissione della comunicazione del Titolare Effettivo anche avvalendosi di un **intermediario delegato**, quale è il nostro Studio.
Firma Digitale	**Attenzione**: **È necessaria la firma digitale del Titolare Effettivo per procedere all'invio della pratica, anche nel caso in cui lo Studio provveda all'invio**. **Consigliamo pertanto, per i Titolari Effettivi che non ne siano in possesso, di dotarsi al più presto di un sistema di firma digitale per procedere all'adempimento entro la scadenza dell'11 dicembre 2023.**

Scadenza	La comunicazione del Titolare Effettivo deve essere effettuata **entro e non oltre l'11 dicembre 2023**.
Sanzioni	È prevista **una sanzione amministrativa per omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo** al Registro delle Imprese da 103 a 1.032 Euro, ridotta di un terzo se tale comunicazione verrà eseguita entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Riepiloghiamo sinteticamente — a fini esemplificativi — le caratteristiche utili per l'individuazione del Titolare Effettivo:

Società di capitali e Società di persone	— **Proprietà diretta**: Titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica; — **Proprietà indiretta**: Titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di Società controllate, Società fiduciarie o per interposta persona.
Persone giuridiche private (Fondazioni, Associazioni)	Sono cumulativamente indicati, come Titolari Effettivi: — **Fondatori**, se in vita; — **Beneficiari**, se individuati o facilmente individuabili; — **Titolari di poteri** di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Trust e Istituti giuridici affini	I Titolari Effettivi di Trust o affini si identificano nel Costituente o nei Costituenti, nel Fiduciario o nei Fiduciari, nel Guardiano o nei Guardiani, in altra persona per conto del Fiduciario, nei Beneficiari o Classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sui beni conferiti nel Trust o affine attraverso proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.